

1. Pretura Milano 7 aprile 1997, est. Santosuosso, Videotime Spa (avv. Stanchi e Goffredo) c. Casamassima (avv. Masala e Medina).

Rappresentanze sindacali unitarie - Disdetta dall'iscrizione al sindacato da parte di un membro della Rsu eletto nelle liste di quel sindacato - Conseguenze sulla Rsu - Ir-rilevanza.

La disdetta dall'iscrizione al sindacato che ha presentato una lista nelle elezioni della Rsu, da parte di un lavoratore eletto membro della Rsu in quella lista, è inidonea a far venir meno tale qualità di membro di Rsu.¹

¹ Membri della Rsu e raccordo con il sindacato esterno: il caso della disdetta dall'iscrizione al sindacato di appartenenza

La sentenza che si annota affronta una fattispecie particolare relativa ai rapporti, in ambito Rsu, tra una OS, che ha presentato una propria lista per partecipare alle elezioni di tale organismo, e i lavoratori di quella lista, eletti o designati a seguito delle elezioni stesse.

Appare opportuna una breve descrizione dei fatti che hanno dato adito al giudizio culminato nella sentenza in esame. Un lavoratore aveva comunicato la disdetta dell'iscrizione all'organizzazione sindacale nelle cui liste era stato eletto membro della Rsu. Il sindacato, pertanto, aveva provveduto a comunicare all'azienda il venir meno dei presupposti per la partecipazione del medesimo ai propri organismi direttivi. A seguito di tale comunicazione, l'azienda chiedeva all'organizzazione sindacale, peraltro senza ottenere alcuna risposta, il nominativo del lavoratore subentrante nella posizione di Rsu. Il protratto silenzio dell'organizzazione sindacale induceva il datore di lavoro a comportamenti che, sostanzialmente, disconoscevano la qualità di Rsu del lavoratore in parola. Questi, pertanto, chiedeva formalmente all'azienda che venissero rispettate le norme vigenti in materia di agibilità sindacale delle Rsu. L'azienda promuoveva sul punto un'azione di accertamento.

Il Pretore di Milano ha affermato che l'eventuale cessazione del rapporto di iscrizione tra un lavoratore membro della Rsu e l'associazione sindacale nelle cui liste il medesimo è stato eletto, non incide in alcun modo sulla qualità di quel lavoratore in ambito Rsu.

Anzitutto il Pretore ha affermato come, dall'esame della normativa contrattuale applicabile all'istituto rappresentativo in parola, non sia possibile evincere in alcun modo la necessità di un vincolo di iscrizione dei lavoratori, eletti o designati nella Rsu, alle OO.SS. nelle cui liste gli stessi erano stati presentati. In secondo luogo, egli pone l'attenzione sul profilo della libertà sindacale, in particolare con riferimento alla c.d. libertà sindacale negativa, consistente nella tutela del diritto dei lavoratori a non aderire ad alcuna OS senza che ciò possa arrecare pregiudizio per l'esercizio della propria libertà e attività sindacale.

Le considerazioni del Pretore di Milano meritano qualche osservazione.

Come è noto l'istituto della Rsu ha matrice contrattuale poiché si fonda su una serie di accordi che ne disciplinano le modalità di elezione, i poteri e le prerogative. Si fa riferimento all'Accordo tripolare del 3-23/7/93 e, per quanto riguarda il settore privato, all'AI 20/12/93, successivamente integrato per il settore metalmeccanico dall'Accordo 2/2/94. Il sistema di norme venutosi a creare dall'insieme di tali accordi delinea un modello di rappresentanza dei lavoratori in azienda fondato sul carattere dell'elettività. Si tratta di una

(...) I fatti di causa sono i seguenti. La società ricorrente applica al suo interno la disciplina per le rappresentanze sindacali aziendali convenuta in attuazione del Protocollo 23/7/93 tra Governo e parti sociali.

Alle elezioni del maggio 1994 il sig. Casamassima è stato eletto nella lista della Cgil e nominato Rsu con tutte le conseguenti prerogative.

Nel marzo 1996 il sig. Casamassima ha comunicato alla Cgil e alla direzione del personale della Videotime la propria disdetta dall'iscrizione alla Cgil.

La Cgil, per parte sua, ha comunicato all'azienda il fatto delle dimissioni del sig.

struttura mirante a realizzare un compromesso tra i c.d. modelli del «doppio canale» e del «canale unico». Infatti, da un lato la Rsu, ponendosi come organismo elettivo di rappresentanza di tutti i lavoratori dell'azienda, costituisce un canale di rappresentanza strutturalmente diverso da quello dei sindacati, dall'altro però, l'iniziativa della costituzione delle Rsu e, in parte, anche del loro rinnovo, nonché la presentazione delle liste, è rimessa ai sindacati stessi.

Le disposizioni di maggiore interesse ai fini che qui interessano, contenute nell'Accordo tripolare del 3-23/7/93, come integrato dall'AI 20/12/93, possono essere così sintetizzate. È richiesta l'iniziativa della costituzione della Rsu da parte delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 3-23/7/93 nonché delle associazioni sindacali firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva. Per i successivi rinnovi, l'iniziativa può essere esercitata anche dalla Rsu uscente. Alla costituzione della Rsu si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti; il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva e alla sua copertura ciascuna di tali associazioni procede mediante designazione o elezione, in proporzione dei voti ricevuti. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, l'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità, in relazione all'ordine della lista. La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della Rsu sarà notificata per iscritto alla direzione aziendale secondo determinate formalità. I componenti delle Rsu restano in carica per tre anni.

La disciplina relativa alle Rsu non specifica quale tipo di rapporto debba intercorrere tra i lavoratori indicati nella lista e l'associazione sindacale che l'ha presentata. Nulla esclude, ad esempio, che l'associazione sindacale manifesti il proprio gradimento per un lavoratore inserendolo nella propria lista, senza richiederli l'iscrizione al sindacato. Resta tuttavia da verificare se un'eventuale «rottura» dei rapporti fra quel lavoratore, poi divenuto membro della Rsu, e quel sindacato possa rivestire una qualche influenza sulla vita della Rsu stessa e ciò, sia nell'ipotesi che tale «rottura» si esprima nella disdetta del lavoratore dall'eventuale iscrizione al sindacato, sia che consista in una qualsiasi forma di disconoscimento del lavoratore da parte del sindacato medesimo.

Gli unici elementi in qualche modo indicativi al fine della valutazione della fattispecie in esame sono i seguenti. Anzitutto la natura elettiva della Rsu che, richiedendo un coinvolgimento di tutti i lavoratori occupati nell'unità produttiva, circoscrive, come peraltro ha puntualmente osservato il Pretore, il ruolo del sindacato al momento della formazione delle liste, escludendolo completamente dagli altri due momenti, quello dell'elettorato attivo e passivo e quello della vita della Rsu regolarmente formata. Ciò, peraltro, a maggior ragione ove si osservi che nulla è detto negli accordi circa le qualità dei candidati. Inoltre va osservato come il passaggio dal momento genetico della Rsu a quello per così dire operativo è demarcato dalla notifica per iscritto alla direzione aziendale, a cura delle organizzazioni di rispettiva appartenenza dei componenti, notifica che individua una volta per tutte i lavoratori che andranno a comporre la Rsu e che dureranno in carica tre anni.

Avendo la giurisprudenza affrontato in più occasioni, con riferimento alle Rsa, questioni analoghe a quella decisa dalla sentenza in epigrafe in relazione alle Rsu, sorge naturale spostare lo sguardo sugli approdi cui tale giurisprudenza è pervenuta. Tuttavia merita di essere preventivamente verificata l'attendibilità di un simile confronto, data la sussistenza di non poche diversità strutturali tra i due organismi rappresentativi, soprattutto con riguardo al loro momento genetico. Va infatti evidenziato come la Rsa sia un organismo rappresentativo la cui costituzione è fondata sull'iniziativa dei lavoratori. L'art. 19 SL richiede tuttavia, in aggiunta al requisito dell'iniziativa della base, che la Rsa venga costituita «nell'ambito» delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Una verifica circa l'attendibilità del confronto tra Rsa e Rsu non è facile, e lo è ancor meno su un punto così delicato come è quello del raccordo tra tali organismi e il sindacato esterno. Tuttavia, nonostante le diversità tra i due istituti, vi è almeno un elemento che, con riferimento al momento costitutivo, li avvicina sensibilmente. Tale elemento è la base, vale a dire i lavoratori dell'unità produttiva. Infatti nonostante questi svolgano, con riguardo alla Rsu, esclusivamente il ruolo di elettorato, lungi da ogni iniziativa dal sindacato, mentre nelle Rsa promuovano l'iniziativa

Casamassima e il venir meno dei presupposti per la partecipazione agli organismi direttivi della Cgil.

La società ha quindi chiesto alla Cgil, senza ricevere risposta, il nominativo del lavoratore subentrante al sig. Casamassima nella posizione di Rsu.

Il sig. Casamassima ha chiesto con sua lettera del 15/5/96 che venissero rispettate le norme vigenti in materia di agibilità sindacale delle Rsu, agibilità a suo avviso compromessa da vari comportamenti aziendali che sostanzialmente disconoscevano la sua qualità di Rsu.

ancorché non necessariamente partecipino a un'elezione, la volontà dei lavoratori svolge comunque un ruolo di primo piano, né, per la verità, sarebbe possibile diversamente, trattandosi pur sempre di organismi rappresentativi dei lavoratori dell'azienda. Tale volontà è stata particolarmente valorizzata da quella giurisprudenza che ha precisato, con riguardo alle Rsa, come l'iniziativa dei lavoratori, pur non implicando l'utilizzo della modalità elettiva, riveste un ruolo centrale nel momento genetico di tale organismo rappresentativo. In particolare si è precisato che, ai fini della costituzione della Rsa, concorrono inscindibilmente l'iniziativa dei lavoratori e il riconoscimento del sindacato esterno, come risultante necessaria di due termini che, nella sintesi organica, perdono la propria individualità. Ciò implica che il disconoscimento sindacale, ovvero la disdetta dall'iscrizione al sindacato da parte del dirigente o di un membro della Rsa, non integrato dalla contemporanea considerazione della volontà dei lavoratori che nella Rsa si esprime, non potrebbe avere effetto sulla vita della medesima. E ciò a maggior ragione ove si osservi che il venir meno del «raccordo» tra dirigente della Rsa e sindacato esterno interesserà, in via indiretta, solo una parte del corpo elettorale, cioè i lavoratori iscritti a quel sindacato.

A favore di questa impostazione si vedano Pret. Milano 11/5/92, in *Orientamenti* 1992, 523; Pret. Milano 21/4/92, *ivi* 1992, 520; Pret. Milano 31/3/92, in *Rep. Foro it.* 1992 v. «Sindacati» n. 73; Pret. Milano 16/1/92, in questa *Rivista* 1992, 623; Pret. Milano 14/8/91, in *Orientamenti* 1991, 554. In senso contrario e più restrittivo Trib. Milano 29/10/94, *ivi* 1994, 495; Trib. Milano 22/12/93, in *Foro it.* 1994, I, 1592; Pret. Milano 29/6/93, in *Orientamenti* 1993, 594; Pret. Milano 23/5/93, *ivi* 1993, 591; Pret. Milano 19/1/92, *ivi* 1992, 14.

Tale impostazione, che valorizza il contributo della base alla formazione della rappresentanza sindacale in azienda, mantiene e forse accentua la propria adeguatezza ricostruttiva ove riferita alle Rsu. Infatti, da un lato va evidenziato come per le Rsu non si pone, con la stessa enfasi che per le Rsa, il problema del «raccordo» con il sindacato esterno, poiché tale «raccordo» è implicito nella presentazione delle liste in sede di elezione. Tale considerazione induce a ritenere del tutto inapplicabile alle Rsu le considerazioni che la giurisprudenza più restrittiva, sopra citata, aveva effettuato sulla centralità e sull'autonomia del requisito strutturale del «collegamento» tra membro della Rsa e Sindacato esterno.

Va poi evidenziata la rilevanza nelle Rsu dell'elemento del consenso della base, che si esprime in modalità elettive che coinvolgono tutti i lavoratori dell'azienda. Come per le Rsa, così anche e a maggior ragione per le Rsu, far cessare dall'incarico un loro membro a seguito della cessazione dall'iscrizione al sindacato di appartenenza, si porrebbe in antitesi con l'elemento della volontà della base espressasi nel momento elettorale. Come il Pretore ha evidenziato, è infatti solo il momento della presentazione delle liste che vede una partecipazione attiva del sindacato nella formazione della Rsu. Le elezioni interrompono il nesso causale con l'azione del sindacato.

D'altro canto, anche con riguardo a quel terzo di seggi appartenente ai c.d. sindacati storici, non appare rivestire diversa rilevanza il ruolo del sindacato. Vero è che ciascuna organizzazione titolare di seggi appartenenti a quel terzo può individuare i lavoratori che li andranno a ricoprire mediante designazione. Tuttavia tali lavoratori devono essere ricompresi nelle liste e la distribuzione di quei seggi viene ripartita in proporzione ai «voti» ottenuti da quelle liste. Anche per questo segmento di seggi, pertanto, i sindacati non hanno totale autonomia ma sono vincolati dalle liste e dai risultati elettorali.

Va comunque evidenziato come nel caso sottoposto al Pretore di Milano l'associazione sindacale, nelle cui liste il resistente era stato eletto membro della Rsu, a seguito della disdetta, non aveva effettuato un «disconoscimento» del lavoratore quale membro della Rsu, ma si era limitata a comunicare all'azienda il venir meno dei presupposti per la sua partecipazione ai propri «organismi direttivi». Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse necessario uno speciale raccordo tra il lavoratore membro della Rsu e l'associazione sindacale nelle cui liste è stato presentato, sarebbe arbitrario individuare tale raccordo nell'iscrizione al sindacato. D'altro canto la stessa giurisprudenza formatasi sull'istituto delle Rsa è orientata nell'escludere la necessità dell'iscrizione dei membri di tali organismi ai sindacati nell'ambito dei quali gli stessi erano costituiti. Si veda Pret. Monza 25/1/94, in questa *Rivista* 1994, 76 e Pret. Milano 21/4/92, *ivi* 1992, 520, ma *contra* Pret. Napoli, sez. Casoria, 23/12/92, in *Riv. it. dir. lav.* 1993, II, 411.

Nonostante non vi sia stato dunque alcun disconoscimento della Rsu da parte del sindacato, il datore di

Di qui il conflitto all'origine della presente causa.

La tesi aziendale, che fa discendere dalla cessazione del rapporto con l'associazione sindacale nella quale la Rsu è stata eletta la decadenza da tale posizione, parte dal presupposto che, secondo le norme contrattuali vigenti l'iscrizione al sindacato sarebbe presupposto necessario della qualifica di Rsu. Un esame delle norme contrattuali applicabili porta a escludere la necessità di un nesso di tal genere.

Secondo l'AI 20/12/93 l'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle Rsu spetta a tutti i lavoratori addetti presso l'unità produttiva, senza la necessità di alcuna affiliazione sindacale.

Le elezioni avvengono sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali; nulla è detto sulla qualità dei candidati che, conseguentemente, non può che essere quella che si deduce dall'art. 3, sull'elettorato attivo e passivo (quindi senza vincolo di affiliazione).

Vanno perciò distinti vari momenti e profili della formazione e legittimazione della Rsu: quello dell'elettorato attivo e passivo, quello della formazione delle liste e quello della vita della Rsu regolarmente formata.

L'unico nel quale le organizzazioni sindacali svolgono un ruolo insostituibile è quello della presentazione delle liste, che è potere loro riconosciuto in via esclusiva. Negli altri invece l'appartenenza al sindacato è fatto meramente eventuale.

Né d'altra parte potrebbe essere diversamente. A ben vedere infatti la tesi aziendale delinea un sistema chiuso, nel quale l'iscrizione a un sindacato finirebbe per essere resa obbligatoria, pena l'impossibilità di esercitare fondamentali diritti sindacali da parte dei lavoratori.

Da ciò consegue che la risoluzione del rapporto di affiliazione sindacale, intervenuta successivamente alla nomina a Rsu, non incide sulla qualità di Rsu. Insomma così come per essere eletti l'unico requisito necessario è l'essere dipendente presso

lavoro ha posto in essere comportamenti che, sostanzialmente, disconoscevano la qualità di Rsu del resistente. Tali comportamenti presuppongono una sorta di «sindacato» datoriale sulla legittimità della Rsu medesima. A tal proposito va rilevato che la giurisprudenza per ora formata sulle Rsu ha affermato come al datore di lavoro sia assolutamente precluso qualsiasi potere di controllo sul procedimento, elettorale e contenzioso, di formazione dell'organismo di rappresentanza, giacché, così facendo, interferirebbe direttamente sulla formazione di un organismo destinato a porsi in posizione antitetica nelle instaurande relazioni all'interno dell'organizzazione produttiva. In tal senso Pret. Macerata 10/2/95, in *Foro it.* 1996, I, 724. Ciò indurrebbe a ritenere che un simile controllo sia precluso anche con riguardo a episodi verificatisi in fasi successive alla formazione della Rsu. Va comunque per completezza segnalato che l'analoga problematica, relativa alla sussistenza e all'entità dei poteri datoriali di controllo sulla legittima formazione delle Rsa, aveva dato luogo a una *querelle* giurisprudenziale mai pienamente sopita. Da un lato si ponevano coloro che sostenevano la legittimazione datoriale a chiedere il rispetto delle regole stabilite dalla contrattazione collettiva o dalla legge per la costituzione delle Rsa, per tutte si vedano Cass. 28/4/92 n. 5092, in *Not. giur. lav.* 1992, 605 e Pret. Mol-fetta 29/9/93, *ivi* 1994, 143. Dall'altro coloro che invece affermavano come il datore di lavoro dovesse limitarsi a prendere atto della costituzione della Rsa senza sindacarne le procedure, sostenendo tra l'altro che l'azienda non è depositaria della tutela delle facoltà democratiche riconosciute ai lavoratori all'interno del sindacato. Si vedano Pret. Legnano 3/11/94, in questa *Rivista* 1994, 98 e Pret. L'Aquila 16/12/93, *ivi* 1994, 274.

Altro profilo segnalato dal Pretore riguarda il problema della libertà sindacale c.d. negativa, relativa alla tutela del diritto dei lavoratori di non aderire alle OO.SS. senza pregiudizio per l'esercizio della propria libertà o attività sindacale. Nell'ordinamento giuridico italiano, il diritto di libertà sindacale negativa è fatto discendere dall'art. 15 SL, mentre le fonti internazionali sono piuttosto ambigue sul punto. La questione, peraltro solo accennata dal Pretore, meriterebbe un approfondimento che in questa sede non è possibile effettuare. Si evidenzia solamente come il principio tratto dalla trama delle disposizioni dell'ordinamento in tema di libertà sindacale riguardi esclusivamente il c.d. diritto al dissenso dei lavoratori rispetto alle OO.SS. Profili di maggiore complessità sorgono indubbiamente con riguardo all'iscrizione ai sindacati che hanno concorso a formare in vario modo organismi rappresentativi destinatari di normative di sostegno all'attività sindacale in azienda.

FILIPPO CAPURRO